



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Provinciale del Lavoro di Modena**

p.za Cittadella 8, Modena - tel.059/222410-224955 - fax 059/224946

sito: [www.dplmodena.it](http://www.dplmodena.it) e-mail: [dpl-modena@lavoro.gov.it](mailto:dpl-modena@lavoro.gov.it)

Modena, li 12 agosto 2010

Prot. n. 10470  
Allegati n. \_\_\_\_\_  
Risposta al foglio del \_\_\_\_\_

a Tutto il personale  
al Nucleo Carabinieri  
e p.c. Direttore della  
Direzione Regionale del Lavoro dell'Emilia-  
Romagna

Oggetto: **Legge 29 luglio 2010, n. 120 di riforma del Codice della Strada. Nuove sanzioni in materia di autotrasporto. Note Direzione generale per l'attività ispettiva n. 13587 del 2 agosto 2010 e n. 13944 del 5 agosto 2010.**

Entreranno in vigore il prossimo venerdì, **13 agosto 2010**, le modifiche apportate dalla **Legge n. 120/2010** (G.U. n. 175 del 29-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 171) al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Molte, e di rilievo, sono le novità riguardanti le competenze specifiche degli ispettori del lavoro nella materia dei controlli sulle attività di autotrasporto, in particolare per quanto attiene all'applicazione del Regolamento CE n. 561/2006 del 15 marzo 2006. Traendo anche spunto dalle recenti indicazioni fornite dalla Direzione generale per l'attività ispettiva con la nota n. 13944 del 5 agosto 2010, si sintetizza, con riserva di successivi approfondimenti, quanto segue.

Anzitutto, l'**art. 174 del Codice** (rubricato "*Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose*") è stato integralmente sostituito dall'art. 30 della legge n. 120/2010, prevedendo, in primo luogo, che per il settore dell'autotrasporto va fatto esclusivo riferimento alle disposizioni previste dal citato Reg. n. 561/2006 per il cui accertamento, con espresso richiamo al ruolo degli ispettori delle Direzioni provinciali del lavoro, si fa esplicita menzione delle risultanze e delle registrazioni derivanti dai dispositivi di controllo installati sui veicoli [cronotachigrafi, analogici e digitali (comma 3), oltre che dei registri di servizio (comma 2)].

La norma si articola poi in specifiche fattispecie di illecito amministrativo, con relative sanzioni pecuniarie, strutturate, almeno in larga misura, su un sistema sanzionatorio per soglia di irregolarità, sancendo la novità assoluta di tre soglie di

penalità (fino al 10%, dal 10,1% al 20%, oltre il 20%) in relazione alla gravità della violazione commessa.

In base alle nuove disposizioni, pertanto, **il conducente che supera il numero di ore di guida giornalmente consentito** dall'art. 6, par. 1 del Reg. n. 561/2006 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma **da euro 38 a euro 152** (art. 174, co. 4, primo periodo); quando le violazioni hanno durata superiore al 10% rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 300 a euro 1.200** (art. 174, co. 5); quando le violazioni hanno durata superiore al 20% rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 1.600** (art. 174, co. 6).

**Il conducente che, invece, non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero** previsti dal Reg. n. 561/2006 e, precisamente, dall'art. 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 (*riposo giornaliero regolare, ridotto e in presenza con due autisti*) è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma **da euro 200 a euro 800** (art. 174, co. 4, secondo periodo); quando le violazioni hanno durata superiore al 10% rispetto al tempo minimo di riposo giornaliero prescritto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 350 a euro 1.400** (art. 174, co. 5); quando le violazioni hanno durata superiore al 20% rispetto al tempo minimo di riposo giornaliero prescritto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 1.600** (art. 174, co. 6).

**Il conducente che supera il limite di ore di guida settimanale previsto** dall'art. 6, paragrafi 2 e 3 del Reg. n. 561/2006 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma **da euro 38 a euro 152** (art. 174, co. 4, primo periodo); anche in questo caso, qualora le violazioni abbiano una durata superiore al 10% rispetto al suddetto limite si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 250 a euro 1.000** (art. 174, co. 7); quando le violazioni abbiano una durata superiore al 20% rispetto al suddetto limite si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 1.600** (art. 174, co. 7).

**Il conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite minimo dei periodi di riposo settimanale** prescritti dall'art. 8, paragrafo 6, del Reg. n. 561/2006 (*riposo settimanale regolare e ridotto*) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 350 a euro 1.400** (art. 174, co. 7, secondo periodo); quando le violazioni abbiano una durata superiore al 20% rispetto al suddetto limite minimo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 1.600** (art. 174, co. 7, secondo periodo).

Inoltre, per effetto del co. 8 dell'art. 174 novellato, **il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni** previste dall'art. 7, paragrafi 1 e 2, del Reg. n. 561/2006 (*più di 4 ore e mezzo di guida continua, senza almeno 45 minuti di pausa continuativi o una interruzione di almeno 15 minuti e una successiva di almeno 30 minuti*) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 155 a euro 620**.

Il primo periodo del co. 9 dell'art. 174 prevede per **il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio** di cui all'art. 16, paragrafo 2, del Reg. n. 561/2006, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 307 a euro 1.228**.

Lo stesso co. 9 (secondo periodo) dell'art. 174 stabilisce pure che **chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio** (oltre alle pene previste ove il fatto costituisca reato), in violazione dell'art. 16, paragrafo 2, del Reg. n. 561/2006, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 307 a euro 1.228**.

Il co. 10 del novellato art. 174 del Codice della Strada, inoltre, prevede che **le sanzioni previste dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9** (così come sopra esposte) **trovano applicazione anche nei confronti degli altri membri dell'equipaggio** che non osservano le disposizioni del Reg. n. 561/2006.

Per effetto del co. 13 dell'art. 174, si conferma che per tutte le violazioni delle disposizioni richiamate e sanzionate dallo stesso articolo, **l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale gli illeciti si riferiscono è obbligata in solido con l'autore della violazione** al pagamento della somma a titolo di sanzione amministrativa da questi dovuta.

Da ultimo, il co. 14 del novellato art. 174 stabilisce che **l'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel Reg. n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati**, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 307 a euro 1.228** per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce (oltre alle pene previste ove il fatto costituisca reato). Nel merito dei criteri di applicazione di quest'ultima sanzione, la nota ministeriale del 5 agosto 2010 conferma le indicazioni già riportate nella precedente nota n. 13587 del 2 agosto 2010 secondo cui la sanzione in questione deve essere parametrata non soltanto in relazione al numero dei lavoratori coinvolti nelle violazioni, ma altresì in base al numero delle violazioni commesse da ciascuno di essi. Tale interpretazione è ritenuta dal Ministero più rispondente al principio di proporzionalità delle sanzioni, in quanto consente di rapportare il trattamento sanzionatorio alla effettiva gravità della condotta tenuta dal datore di lavoro

L'**art. 179** (rubricato "*Cronotachigrafo e limitatore di velocità*") si arricchisce, per effetto dell'art. 30, co. 4, della legge n. 120/2010, di un nuovo comma *8-bis* per effetto del quale in caso di incidente con danno a persone o a cose, causato da veicoli muniti di cronotachigrafo o che li coinvolga, l'organo accertatore deve segnalare il fatto alla Direzione provinciale del lavoro competente territorialmente, in ragione della sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto, al fine di disporre la verifica in azienda per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.

Per quanto attiene al sistema normativo che governa gli illeciti amministrativi e le sanzioni del Codice della Strada (Titolo VI, Capo I, Sezione I), le indicazioni ministeriali richiamano particolare attenzione sui seguenti profili:

- il co. 2 dell'**art. 200** (rubricato "**Contestazione e verbalizzazione delle violazioni**"), come sostituito dall'art. 35 della legge n. 120/2010, stabilisce le modalità di redazione e i contenuti del verbale di contestazione, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, deve contenere la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione;

- il co. 1 dell'**art. 201** (rubricato "**Notificazione delle violazioni**"), come modificato dall'art. 36 della legge n. 120/2010, stabilisce un nuovo termine per la

notifica dei verbali di contestazione delle violazioni che deve avvenire entro novanta giorni dall'accertamento;

- il nuovo **art. 202-bis** (rubricato "**Rateazione delle sanzioni pecuniarie**"), inserito dall'art. 38 della legge n. 120/2010, prevede che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere (si ritiene alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente territorialmente), ricorrendo le condizioni espressamente previste (comma 2) e nel numero di rate indicato (comma 4), la ripartizione del pagamento in rate mensili (comma 1). Peraltro, le modalità di attuazione di tale disposizione sono rimesse ad apposito decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti (comma 9).

Mi dichiaro a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento ritenuto necessario.

VL/044

F.TO IL DIRETTORE  
(DR. EUFRANIO MASSI )